

**Motivi e principali argomenti**

Per quanto attiene al primo motivo di ricorso, la ricorrente fa sostanzialmente valere quanto segue:

1. Rappresentazione incorretta e incompleta dei fatti

Al riguardo la ricorrente addebita alla convenuta di esporre taluni elementi di fatto in modo falso, contraddittorio o incompleto.

2. Difetto di motivazione

In tale contesto la ricorrente lamenta in particolare che i costi delle infrastrutture che la Commissione fa risalire ad un contratto del 2006 tra la ricorrente e l'ente di gestione dell'aeroporto di Zweibrücken non sono stati presentati in modo ventilato.

3. Mancato rimborso a danno della ricorrente

In proposito la ricorrente fa valere che la convenuta non ha effettuato una propria analisi dell'imputazione dei costi delle infrastrutture di cui trattasi. Inoltre, l'imputazione da parte della Commissione di tali costi al contratto concluso dalla ricorrente nel 2006 sarebbe illegittima, in quanto contraria alla prassi decisionale anteriore della Commissione e in quanto quest'ultima non avrebbe tenuto conto degli elementi di fatto manifestamente disponibili. In tale ambito, in subordine la ricorrente sostiene che l'imputazione di detti costi avrebbe dovuto essere nettamente inferiore.

4. Mancata motivazione del carattere statale da parte della Commissione

La ricorrente afferma che la Commissione non avrebbe indicato i motivi per cui nel caso di specie si tratterebbe di aiuti di Stato.

5. In via subordinata, tutela del legittimo affidamento

Infine, in relazione al primo motivo la ricorrente afferma che il principio di tutela del legittimo affidamento osta ad un'eventuale domanda di rimborso dei presunti aiuti di Stato.

Per quanto attiene al secondo motivo, la ricorrente fa sostanzialmente valere che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione e che la Commissione ha interpretato in modo incorretto l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

---

**Ricorso proposto il 14 luglio 2015 — IMG/Commissione**

(Causa T-381/15)

(2015/C 337/22)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione dell'8 maggio 2015 di procedere a misure rinforzate di audit e di monitoraggio, di procedere a un avviso di verifica ai sensi della decisione della Commissione del 13 novembre 2014, relativa al sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive, e di rifiutare all'IMG la qualità di organizzazione internazionale ai sensi del regolamento finanziario;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno materiale e morale;
- condannare la convenuta alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi riguardanti diversi aspetti della decisione impugnata.

- Quanto all'insieme della decisione impugnata
  1. Primo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 41 della Carta e del diritto al contraddittorio.
  2. Secondo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità.
- Quanto alla decisione di rifiutare alla ricorrente lo status di organizzazione internazionale ai sensi della regolamentazione finanziaria
  3. Terzo motivo, vertente su una violazione del regolamento (UE, EURATOM) n 966/2012<sup>(1)</sup> e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012<sup>(2)</sup>, nonché su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione ha deciso che la ricorrente non rispondeva più alla qualità di organizzazione internazionale ai sensi dei regolamenti summenzionati.
  4. Quarto motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione.
  5. Quinto motivo, vertente su una violazione del principio della certezza del diritto, in quanto la Commissione non spiega perché essa ritiene che la ricorrente non soddisfi più i criteri della definizione dell'organizzazione internazionale e, inoltre, non fornisce spiegazioni circa i motivi che l'hanno indotta a interpretare e applicare in maniera sostanzialmente diversa la regolamentazione finanziaria rispetto a una situazione giuridica e di fatto (quella della ricorrente) invariata.
  6. Sesto motivo, vertente su una violazione del legittimo affidamento, in quanto l'esclusione della ricorrente dallo status di organizzazione internazionale è stata effettuata in modo repentino e senza periodo di transizione.

— Quanto alla decisione di procedere a un avviso nell'ambito del sistema di allarme rapido (SAR)

7. Settimo motivo, vertente sull'illegittimità della decisione 2014/792/UE<sup>(3)</sup>, in quanto non esisterebbe alcuna base giuridica per la sua adozione.
8. Ottavo motivo, fatto valere in via subordinata, vertente su una violazione dell'articolo 41 della Carta, del diritto al contraddittorio e dell'obbligo di motivazione, nonché su un errore manifesto di valutazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2014/792/UE della Commissione, del 13 novembre 2014, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive (GU L 329, pag. 68).

## Ricorso proposto il 15 luglio 2015 — Greenpeace Energy e a./Commissione

(Causa T-382/15)

(2015/C 337/23)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

*Ricorrenti:* Greenpeace Energy eG (Amburgo, Germania), oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel (Vienna, Austria), Stadtwerke Aalen GmbH (Aalen, Germania), Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH (Bietigheim-Bissingen, Germania), Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH (Schwäbisch Hall, Germania), Stadtwerke Tübingen GmbH (Tübingen, Germania), Stadtwerke Mühlacker GmbH (Mühlacker, Germania), Energieversorgung Filstal GmbH & Co KG (Göppingen, Germania), Stadtwerke Mainz AG (Magonza, Germania), Stadtwerke Bochum Holding GmbH (Bochum, Germania) (rappresentati da D. Fouquet e J. Nysten, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, in combinato disposto con il primo comma, TFUE;
- annullare la decisione (UE) 2015/658 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, sulla misura d'aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C;
- condannare la convenuta a sostenere in toto le spese processuali, comprese quelle legali e di viaggio.